Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 7 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 7 OTTOBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Cassa nazionale di previdenza società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi, 89ª estrazione del 30 giugno 1949.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949, n. 695.

Norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, recante modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, previste dalle disposizioni vigenti, in luogo della Direzione generale dei servizi medici, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono istituite presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

1) una Direzione generale dei servizi medici;

2) una Direzione generale dei servizi veterinari.

I direttori generali sono nominati nei modi previsti dall'art 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Nel ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, in aggiunta al posto di direttore generale dei servizi medici (grado 4°) è istituito un posto di direttore generale dei servizi veterinari (grado 4°).

Nel ruolo anzidetto sono soppressi il posto di ispettore generale veterinario capo (grado 5°) e un posto di ispettore superiore veterinario (grado 6°).

Art. 3.

La disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è sostituita dalla seguente: « dal direttore generale dei servizi medici e dal direttore generale dei servizi veterinari o da chi ne fa le veci ».

Art. 4.

La carica di segretario generale, istituita dall'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, è conferita ad un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 4°, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale è preposto, sotto le direttive dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e con la collaborazione dei direttori generali, al coordinamento degli uffici e dei servizi dell'amministrazione sanitaria.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è presieduto dall'Alto Commissario o dall'Alto Commissario aggiunto ed è costituito:

a) dal funzionario che riveste la carica di segretario generale;

b) dai direttori generali dell'Alto Commissariato;

c) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

d) dal capo del personale.

Salvo quanto disposto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il ruolo dei chimici farmacisti (gruppo A) stabilito dalla tabella allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è sostituito da quello indicato nella tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Per l'ammissione ai posti di assistente di 2ª classe nel ruolo dei chimici farmacisti, è prescritta, come titolo di studio, la laurea in chimica ovvero quella in chimica e farmacia.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di grado 6° e un posto per ciascuno dei gradi 7°, 8° e 9° del ruolo dei chimici farmacisti, di cui all'annessa tabella, possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo di gruppo A, di altre Amministrazioni statali, munito del prescritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero, per i posti di grado 6°, 7° e 9° anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purchè in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 14. — FRASCA

Ruolo dei chimici farmacisti - Gruppo A

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettore generale .	1 (1)
6°	Ispettore superiore	1
7°	Coadiutori di 1ª classe	2
8°	Coadiutori di 2ª classe	2
9°	Assistenti di 1ª classe	2
10°	Assistenti di 2ª classe .	2
	Totale	10

(1) Oltre ad un posto di grado V in soprannumero con la qualifica di ispettore generale chimico-farmacista, da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Visto: *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Visto: *il Ministro per il Tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 696.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Pastena del comune di Salerno.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 16 aprile 1946, integrato con postilla 1° aprile 1948 e dichiarazione 4 aprile 1949, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Pastena del comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 697.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex-conventuale di Santa Maria in Traspontina, in Roma.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex-conventuale di Santa Maria in Traspontina, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 698.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località « Cà dei Frati » del comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia).

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Reggio Emilia in data 14 aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località « Cà dei Frati » del comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 699.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna, con sede in Bastia Umbra (Perugia).

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di alcuni immobili situati in Bastia Umbra, da esso posseduti « animo domini » da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, del complessivo valore dichiarato di L. 2.020.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1949.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della Società « The Hull Underwriter's Association Ltd. », con sede in Londra, ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti (marittimi e terrestri).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « The Hull Underwriter's Association Ltd. », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, chiede l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti (marittimi e terrestri);

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Hull Underwriter's Association Ltd. », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è autorizzata ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti (marittimi e terrestri).

Roma, addì 9 aprile 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1949.

Costituzione del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di costituire il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici;

Decreta:

Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici è composto come segue:

Morelli avv. Renato, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, presidente;

Donati avv. Manlio, Widmar prof. Bruno, Carli avv. Ermanno e Benedetti Amabile, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Gattuso dott. Achille, Niederhausen dott. Luigi e Meledandri Enrico, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

D'Alessio dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pozzilli avv. Paride, ff. direttore generale dell'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1949

(3946) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1949.

Costituzione del Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di costituire il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità;

Decreta:

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità è composto come segue:

Corsi dott. Angelo, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

Palumbo sen. Giuseppina, Picolato Rina, Ferro Ines e Caruso dott. Vincenzo, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Colli dott. Alberto, Gamalero rag. Pietro e Busi avv. Massimo, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Casu dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fraschetti dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cieri dott. Vittorio, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Pezzali dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia;

Palma dott. Giovanni, ff. direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1949

(3951) *Il Ministro*: FANFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 202

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Media dei titoli del 7 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	632 —	145 —
» Firenze	631,50	144 —
» Genova	631,50	144,25
» Milano	631,25	145 —
» Napoli	632 —	144 —
» Roma	631,0625	145 —
» Torino	632,25	145,25
» Trieste	632,25	145,50
» Venezia	631 —	145 —

Cambi di chiusura del 7 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,85
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	50,20
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	76,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,75
Id. 5 % 1936	96,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 631,15
1 franco svizzero	» 145 —

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	424831	840 —	*Chidichimo Paolina* fu Paolo, dom. in San Demetrio Corone (Cosenza).	*Cadicamo Bennata Paolina* fu Paolo, ecc., come contro.
Id.	247810	770 —	Maffei *Rosa*, Giovanna ed Elisabetta fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Lucidi Giulia ved. Maffei, dom. in Licenza (Roma).	Maffei *Elvira* Giovanna ed Elisabetta fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	448827	63 —	Rolle Carlo fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto a favore di Ferrero Maddalena fu Giuseppe vedova di Rolle Carlo, dom. in Torino.	Rolle Carlo fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Ferrero Maddalena fu Giuseppe ved. di Rolle Carlo*, dom. in Torino, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	475277	28 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T.N. 3,50% (1949) Serie D	719	Cap. nom. 500 —	Geroldi Mario fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Miglioli *Claudia* fu Benedetto ved. Geroldi, dom. in Cremona, con usufrutto a Miglioli *Claudia* fu Benedetto vedova Geroldi.	Geroldi Mario fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Miglioli *Flora Emma* fu Benedetto vedova Geroldi, dom. in Cremona, con usufrutto a Miglioli *Flora Emma* fu Benedetto ved. Geroldi.
Id. Serie E	694	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie P	336	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie N	371	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	193910	240 —	Foà Emilio e Laura di Anselmo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Ferrari *Clementina* fu Serafino ved. Ballotta, dom. in Piacenza.	Come contro, con usufrutto a Ferrari *Maria Clementina* fu Serafino, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	400380	150,50	Rico *Giuseppa* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre.	Rico *Concetta Giuseppina* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	263430	129,50	Patronato scolastico di Barge (Cuneo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardo* Bernardo e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardi* Bernardo e *Rosa Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.
Id.	410107	329 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443615	336 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	263428	385 —	Congregazione di carità e Ospedale civile di Barge (Cuneo), quali eredi indivisi di *Gottardo* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardo* Bernardo e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.	Congregazione di carità e Ospedale civile di Barge (Cuneo), quali eredi indivisi di *Gottardi* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardi* Bernardo e *Rosa Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.
Id.	443613	1.008 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	410105	980 —	Congregazione di carità e Ospedale civile di Barge (Cuneo), quali eredi indivisi di *Gottardo Giuseppe*, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	263429	259 —	Opera pia Agnes Robert e Asilo infantile di Barge (Cuneo), eredi indivisi di *Gottardo* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardo* Bernardo e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.	Opera pia Agnes Robert e Asilo infantile di Barge (Cuneo), eredi indivisi di *Gottardi* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardi* Bernardo e *Rosa Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.
Id.	443614	672 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	410106	651 —	Come sopra, eredi indivisi di *Gottardo Giuseppe*, con usufrutto come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35350	1.200,50	Maglioni Maria Ernesta fu Marco, moglie di Mazè de La Roche Paolano, dom. in Andora (Genova), con usufrutto vitalizio a Lauteri *Maria* fu Angelo, nubile, dom. in Briga Marittima per Morignolo (Cuneo).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Lauteri *Anna Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie D	1310	Cap. nom. 14.000 —	*Gnecchi* Pio di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*Gnecchi Ruscone* Pio di Ernesto, ecc. come contro.
Id. Serie G	746	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O	697	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	523884	4.427,50	Ospedale civile di Oristano (Cagliari), per il legato Fois, con usufrutto a Coni *Fois Raimondo* fu Sisinnio, dom. in Selargius.	Come contro, con usufrutto a *Coni Efisio Giovanni Raimondo* fu Sisinnio dom. in Selargius.
Id.	523885	427 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	186705	265 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 — Data: 23 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pizzato Elisa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4165 — Data: 31 maggio 1949 — Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Allamandi Giuseppe fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 16 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Grella Rodolfo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 11 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 13 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 41.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946), al portatore 16 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data 20 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 12 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 12 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 25 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 25 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale: 150 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1946) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 — Data: 24 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 25 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Pulcini Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 1 — Rendita L. 3454,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4222 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Ruggeri Giuseppe fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2726 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Coppola Vincenzo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativo 1 — Rendita L. 50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3954)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga di poteri conferiti al commissario della cooperativa « Ente costruzione Quartiere Giuliano Dalmata », in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 settembre 1949, i poteri conferiti al signor avv. Arturo Dal Martello, commissario della cooperativa « Ente costruzione Quartiere Giuliano Dalmata », con sede in Milano, sono stati prorogati al 30 novembre 1949.

(3938)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Scicli.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 settembre 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 11764,37 sita nella spiaggia di Scicli, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 120, particella n. 41, del comune di Scicli.

(3982)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 10 gennaio 1948, n. 20440.2/7169, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca;

Visto il decreto 15 dicembre 1948, n. 20440.2/13124, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Gino Querci con il vice prefetto dott. Antonio Sarno nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Lucca, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nello stesso incarico il vice prefetto dott. Antonio Sarno, trasferito ad altra sede;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Antonio Sarno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca il vice prefetto dott. Luigi Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3974)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 gennaio 1948, n. 20432.2/7084, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì;

Vista la nota del Prefetto di Forlì, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Antonino Longo, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Antonino Longo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì il medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3975)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Teramo, in data 30 luglio 1947, n. 557, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Teramo;

Decreta

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

De Felice dott. Francesco, vice prefetto.

Membri:

La Branca prof. Giovanni;
Fontana prof. Mario;
Corradetti prof. Agusto, dell'Istituto superiore di sanità;
Prosperi dott. Guerino.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Teramo.

Roma, addì 9 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 23 gennaio e 19 febbraio 1932, registrati alla Corte dei conti il 17 febbraio 1932, registro n. 1, foglio n. 142 e 18 marzo 1932, registro n. 1, foglio n. 206, del soppresso Ministero delle corporazioni, recanti le norme per l'assunzione degli agenti tecnici;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sulla revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la nota n. 38705/12106.1.16.16/1.3.1, in data 9 luglio 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, per provvedere al servizio di guida degli autoveicoli del Ministero.

E' ammesso a partecipare al concorso suddetto il personale subalterno di ruolo e quello non di ruolo, comunque denominato, in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, della patente di abilitazione di 2° grado alla guida di autoveicoli.

Per l'ammissione al predetto concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del personale e degli affari generali, via Molise, n. 2, entro il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

I candidati dovranno dichiarare, inoltre, nella domanda se abbiano partecipato a precedenti analoghi concorsi nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati presso il Ministero dell'industria e del commercio, salvo, per la loro validità, il disposto del successivo art. 4.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale subalterno del Ministero debbono produrre a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato, con marche da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di buono;

2) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

3) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, con marche da bollo da L. 24. La copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi;

4) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

5) documento rilasciato dall'autorità competente comprovante il possesso della patente civile, aggiornata, di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli;

6) documenti comprovanti gli eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione debbono produrre, a corredo della domanda, in aggiunta ai documenti indicati nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente comma, i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo da L. 24 dal quale risulti la data di assunzione in servizio con l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

d) certificato in carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento di servizio di addetto alla guida di autoveicoli.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attività al servizio cui il candidato è chiamato.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3. del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

4) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità e provvista di marche da bollo da L. 32, quando il candidato non sia fornito di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, i quali si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere c), d), e) del 2° comma del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 32 di buona condotta del comandante del Corpo.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui al n. 2) del 1° comma del precedente art. 3 e delle lettere c), d), e), f), g) del 2° comma dello stesso articolo debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 157 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulle conformi dichiarazioni di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'appartenenza al Ministero dell'industria e del commercio che è sufficiente sia posseduto alla data dal presente decreto.

Art. 7.

L'esame consterà di una prova di cultura e di una prova pratica.

La prova di cultura consisterà in un dettato, nella lettura di un brano e in nozioni di aritmetica elementare.

La prova pratica consisterà in un esperimento di guida di autoveicolo.

Dette prove avranno luogo in Roma in data che sarà comunicata in tempo utile ai candidati ammessi.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà composta di due funzionari di grado non inferiore al 7° dei ruoli del personale del Ministero dell'industria e del commercio e di un ingegnere.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva la quale risulterà dalla somma dei punti ottenuti nelle prove prescritte.

Non si intenderà raggiunta l'idoneità se il concorrente non abbia riportato sei decimi in ciascuna delle prove.

La nomina al posto sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di agenti tecnici in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina ad agente tecnico, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 26, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1949
Registro Industria e commercio n. 4, *foglio n.* 62

(3889)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a nove posti di commesso tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (decreto Ministeriale 15 aprile 1949).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti in favore dei coniugati;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che reca disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la nota 23 febbraio 1949, n. 33776/12106.2.7.20/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a nove posti di commesso tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari (compimento corso superiore - 5ª classe elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, corredate dei documenti elencati nei successivi articoli 4 e 5, e firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

1) Tale limite di età è elevato:

a) ad anni 39 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportate, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Per il personale non di ruolo assunto con le funzioni proprie del ruolo nel quale sono da effettuarsi le assunzioni di cui al precedente concorso, è sufficiente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un periodo di ininterrotto e lodevole servizio di due anni affinchè possa prescindersi dal limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con una dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i candidati invalidi civili per fatti di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

H) titolo di studio, indicato nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati e vedovi con o senza prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra e dei profughi, dovranno essere prodotti, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 957, pubblicata nella dispensa n. 137 del giornale militare ufficiale 1936, solo nel caso che la qualità di ex combattente non risulti già esplicitamente indicata nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina.

I partigiani-combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

d) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità con l'esibizione di una dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito documento rilasciato dalle competenti autorità;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948);

l) i mutilati ed invalidi, ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale qualità mediante la presentazione di appositi documenti, rilasciati dalle competenti autorità;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

n) coloro che abbiano riportate per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

o) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su competente carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) e *M*), del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

I documenti che siano stati rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova pratica, siano chiamati a sostenerla.

Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domanche che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Art. 9.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica di esame al fine di accertare se essi posseggano la necessaria attitudine a ricoprire il posto di commesso tecnico nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati ritenuti idonei al posto di commesso tecnico in prova sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti concernenti la riserva dei posti per le nomine agli impieghi statali.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, numero 207, un terzo dei posti è riservato in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo per il quale viene bandito il concorso.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, un sesto dei posti è riservato ai candidati che abbiano riportate, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che accedano al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi tecnici in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a commesso tecnico nel ruolo predetto.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a commesso tecnico con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a commesso tecnico in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 3ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale dei commessi tecnici secondo le vigenti disposizioni, oltre agli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dall'articolo 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1949
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 84. — LESEN

(3940)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 giugno 1947.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio in data 10 luglio 1947, n. 27298, con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a settandue posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 giugno 1947;

Visto il successivo decreto 30 settembre 1947, n. 33664, con il quale veniva prorogato al 31 ottobre 1947 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Visto il decreto n. 17661, in data 6 maggio 1949, in virtù del quale venivano escluse dal concorso le condotte mediche di Robilante e di Roddi-Alba, in conseguenza di modifiche avvenute nella loro costituzione;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 marzo 1948, nella quale è pubblicato il decreto commissariale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 giugno 1947:

1.	De Alessi Domenico	punti 149 —/150
2.	Vottero Giovanni	» 143,40/150
3.	Gillo Giuseppe	» 142,10/150
4.	Sappa Spartaco	» 141,50/150
5.	Aggero Maurizio	» 141 —/150
6.	Natale Vincenzo	» 140 —/150
7.	Cravero Ferdinando	» 139,75/150
8.	Condò-Uslenghi Ugo, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	» 139 —/150
9.	Magnano Pietro	» 139 —/150
10.	Bovetti Mario	» 138,80/150
11.	Bassignana Donato	» 138,40/150
12.	Grosso Luigi	» 136 —/150
13.	Taricco Giovanni	» 135,75/150
14.	Baravalle Carlo	» 132,55/150
15.	Montermini Amanzio	» 131,25/150
16.	Venditto Giuseppe	» 129,75/150
17.	Mancini Luigi	» 128,25/150
18.	Molinari Mario	» 127,85/150
19.	Bodrato Giovan Battista	» 127,75/150
20.	Maffei Francesco	» 127,50/150
21.	Mercando Alessandro	» 127,25/150
22.	Zuccotti Pier Vittorio	» 127 —/150
23.	De Giorgis Giovanni	» 125 —/150
24.	Barelli Eugenio	» 124,30/150
25.	Scopnich Guido	» 124,25/150
26.	Curlo Marco	» 124 —/150
27.	Roberi Giovanni	» 123,50/150
28.	Fantini Edoardo	» 123,10/150
29.	Polcari Adelmo	» 122,30/150
30.	Ponza Maurizio	» 121,25/150
31.	Bosio Eugenio	» 121,10/150
32.	Torreri Tancredi	» 120,15/150
33.	Scarella Quinto	» 119,75/150
34.	Parigi Cesare	» 119,65/150
35.	Gallo Luigi	» 118,25/150
36.	Casale Giuseppe	» 118,10/150
37.	Vezzosi Felice	» 118 —/150
38.	Gnavi Adolfo	» 117,25/150
39.	Re Alessandro	» 117,20/150
40.	Busca Alfonso	» 115,90/150
41.	Torcello Basilio, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	» 115,50/150
42.	Ferrara Alessandro	» 115,50/150
43.	Carrara Domenico	» 114,90/150
44.	Astegiano Antonio	» 114,50/150
45.	Tiboldo Alfredo	punti 114,25/150
46.	Brignolo Ilario	» 114,20/150
47.	Dadone Mario	» 113,85/150
48.	Mantelli Guido	» 112,50/150
49.	Gasco Pietro	» 112,05/150
50.	Sacco Francesco	» 112 —/150
51.	Turin Silvio	» 111,20/150
52.	Ricci Leo	» 110,70/150
53.	Scapini Alberto	» 110,30/150
54.	Garnero Giuseppe	» 109 —/150
55.	Bassano Giovanni	» 108,10/150
56.	Pollani Vincenzo	» 107,50/150
57.	Comina Ezio	» 107,05/150
58.	Geracioti Nicola, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	» 107 —/150
59.	Bori Lazzaro	» 107 —/150
60.	Cerutti Gaspare	» 106,75/150
61.	Roveda Luigi	» 106,25/150
62.	Prever Paolo	» 106,15/150
63.	Carena Giovanni	» 105,70/150
64.	Casalino Salvatore	» 105,15/150
65.	Fulcheri Luigi	» 104,95/150
66.	Aimo Giovanni, art. 1, n. 4, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	» 104,75/150
67.	Milanese Aldo	» 104,75/150
68.	Francioni Vincenzo	» 104,50/150
69.	Grasso Lucilio	» 104,05/150
70.	Ferrua Matteo	» 103,90/150
71.	Romero Carlo	» 102,35/150
72.	Pagetto Giuseppe	» 102,30/150
73.	Garnero Fausto	» 102,20/150
74.	Colombo Stefano	» 101,65/150
75.	Zucchetti Giuseppe	» 101,30/150
76.	Frappampina Vito	» 101,10/150
77.	Ciravegna Gian Renato, art. 1, n. 1, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	» 100,85/150
78.	Gallo Domenico	» 100,85/150
79.	Rossò Carlo	» 100,80/150
80.	Barale Aldo	» 100,65/150
81.	Vigna-Taglianti Francesco	» 100 —/150
82.	D'Onofrio Carlo Alberto	» 99,95/150
83.	Spagnolo Francesco	» 99,80/150
84.	Monticone Renzo	» 98,95/150
85.	Re Delfino	» 98,80/150
86.	Viglino Pasquale	» 98,75/150
87.	Malandrino Salvatore	» 98,65/150
88.	Tommasi Virgilio	» 98,35/150
89.	Pasquero Dario	» 98,25/150
90.	Figliomeni Leone	» 97,95/150
91.	Molinaro Giuseppe	» 97,85/150
92.	Damiano Francesco	» 97,60/150
93.	Marchisio Silvio	» 97,55/150
94.	Bardesono Giacomo	» 97,35/150
95.	Fania Agostino	» 97,25/150
96.	Giuganino Silvio	» 97,20/150
97.	Vablais Giovanni	» 96,85/150
98.	Gambera Giuseppe	» 96,70/150
99.	Solavaggione Mario	» 96,65/150
100.	Midulla Giuseppe	» 96 —/150
101.	Bianco Vitalino	» 95,90/150
102.	Landolfo Vincenzo	» 94,90/150
103.	Bruno Vincenzo	» 94,75/150
104.	Rossi Mario	» 94,70/150
105.	De Mattia Salvatore	» 94,50/150
106.	Musso Eugenio	» 94,45/150
107.	Giordanengo Fernando	» 94,35/150
108.	Piovano Piero	» 93,95/150
109.	Mongardi Giorgio	» 93,70/150
110.	Di Gregorio Vincenzo	» 93,50/150
111.	La Fauci Francesco	» 93,35/150
112.	Francisca Mario	» 93,30/150
113.	Colombo Ulrico	» 93,20/150
114.	Zanolo Mario	» 93,10/150
115.	Viglietta Roberto	» 92,75/150
116.	Franco Francesco	» 92,70/150
117.	Olivero Paolo	» 92,35/150
118.	Cappa Luigi	» 92,20/150
119.	Pallieri Alberto	» 92,05/150
120.	Bossi Paolo	» 92 —/150
121.	Damilano Emanuele	» 91,85/150
122.	Montanari Emidio	» 91,80/150
123.	Rugo Franco	» 91,65/150

124. Forni Guido	punti	91,60/150
125. Occelli Mario	»	91,45/150
126. Gobbi Giuseppe, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	91,25/150
127. Goria Antonio	»	91,25/150
128. Abbate Onorato	»	91,20/150
129. Arnaud Camillo, art. 1, n. 8, 2° cpv., regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	91,05/150
130. Gallo Filippo, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	91,05/150
131. Biamino Federico	»	91 —/150
132. Damiano Italo	»	90,80/150
133. Morano Guido	»	90,35/150
134. Perissi Emilio	»	90,30/150
135. Barbero Giacinto	»	90,20/150
136. De Marchi Massimo	»	89 —/150
137. Beltrandi Lorenzo	»	88,95/150
138. Momigliano Guido	»	88,90/150
139. Travaglio Severino	»	88,65/150
140. Mauro Vincenzo	»	88,55/150
141. Ottino Carlo	»	88,50/150
142. Fruttero Francesco	»	88,40/150
143. Pepino Francesco	»	88,15/150
144. Brosio Giuseppe, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	87,70/150
145. Pellissetti Marcello	»	87,70/150
146. Rainero Luigi	»	87,65/150
147. Zantonelli Marcello	»	87,40/150
148. Burrone Aldo	»	87,25/150
149. Puglisi Antonino	»	87,20/150
150. Scarsi Roberto	»	87,15/150
151. Fontana Maurizio	»	86,80/150
152. Guerrasio Francesco, art. 1, ultimo cpv., regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	86,50/150
153. Lubatti Mario	»	86,50/150
154. Fonda Giorgio	»	86,45/150
155. Dray Felice	»	86,15/150
156. Grillo Ambrogio, art. 1, ultimo cpv., regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	85,95/150
157. Dami Giorgio	»	85,95/150
158. Angonoa Giovan Battista	»	85,55/150
159. Calzone Renato	»	85 —/150
160. Trucco Giovanni	»	84,95/150
161. Cappa Leonardo	»	84 —/150
162. De Rossi Guitera Emilio	»	83,05/150
163. Dominici Romans	»	82,65/150
164. Carnaghi Renato	»	82,55/150
165. Maccarini Costanzo	»	82,20/150
166. Pasquet Enrico	»	82,10/150
167. François Enrico, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	81,30/150
168. Rossano Gastone, art. 1, n. 11, 2° cpv., regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	81,30/150
169. Bugliona Ceresa Aldo, art. 1, n. 11, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	81,30/150
170. Balbi Pietro	»	81,15/150
171. Costa Mario	»	81,05/150
172. Mazzini Pietro	»	80,75/150
173. Anerdi Carlo	»	80,70/150
174. Ganna Alberto, art. 1, n. 11, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	80 —/150
175. Peiretti Giuseppe	»	80 —/150
176. Bovolo Carlo	»	79,95/150
177. Cusumano Epifanio	»	79,50/150
178. Poli Marion Cavour	»	79,05/150
179. Seimandi Roberto	»	79 —/150
180. Gallo Bartolomeo	»	78,85/150
181. Giongo Cesare	»	78,80/150
182. Verdoja Italo	»	78,75/150
183. Nuara Giuseppe	»	78,30/150
184. Cardone Elio, art. 1, n. 11, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	78,25/150
185. Carroccio Alfio	»	78,25/150
186. Raggi Giovanni	»	78,20/150
187. Virando Marco	»	77,80/150
188. Rapetto Esule	»	77,70/150
189. Piovano Mario	»	77,50/150
190. Renda Bartolo	»	76,85/150
191. Di Stefano Tommaso	»	76,70/150
192. Allisiardi Felice	»	76,10/150
193. Giongo Antonio, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	76 —/150
194. Sardi Giuseppe	punti	76 —/150
195. Cerutti Carlo	»	75,95/150
196. Viglino Andrea	»	75,50/150
197. Isaia Annibale, art. 1, n. 11, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	75,25/150
198. Gandolfo Alberto	»	75,25/150
199. Magliano Mario	»	74,50/150
200. Rossi Carlo	»	73,75/150
201. Peralta Ercole	»	73,30/150
202. Saracco Luigi, art. 1, n. 1, ultimo cpv., regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	73 —/150
203. Zurletti Lino	»	73 —/150
204. Marengo Vittorio	»	72,95/150
205. Facchin Francesco, art. 1, n. 11, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	72,75/150
206. Botta Benedetto	»	72,75/150
207. Bollati Aldo	»	71,90/150
208. Rosso Giovanni	»	71 —/150
209. Frairia Franco, art. 1, nn. 8 e 11, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	70 —/150
210. Villa Rodolfo, art. 1, n. 8, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	70 —/150
211. Vado Urbano	»	69,85/150
212. Grosso Emanuele, art. 1, ult. cpv., regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	»	69,25/150
213. Basso Giovan Battista		69,25/150
214. Rolando Aldo		67,75/150
215. Bianco Silvio		67,60/150
216. Rivero Simone		67,50/150
217. Travaglio Paolo		66,75/150
218. Conte Secondo		66,50/150
219. Tomenotti Domenico	»	65,75/150
220. Bianco Aniello	»	65,25/150
221. Noero Carlo		64,75/150
222. Abrate Michele		64,45/150
223. Bocchino Giovanni		64,25/150
224. Avetta Giovanni	»	64,10/150
225. Armellini Carlo	»	64 —/150
226. Bonardi Giorgio	»	63,75/150
227. Marsili Felice	»	57,50/150
228. Canessa Luigi	»	56 —/150

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 12 settembre 1949

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per settanta posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che i concorrenti dottori Scarella Quinto, Ferrara Alessandro, Sacco Francesco, Turin Silvio, Garnero Giuseppe, Milanese Aldo, Zucchetti Giuseppe, Ciravegna Gian Renato, classificati rispettivamente al 33°, 42°, 50°, 51°, 54°, 67°, 75°, 77° posto della graduatoria di merito, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno chiesto di essere assegnati a sedi indicate da altri concorrenti che li precedono nella graduatoria stessa e che i suddetti medici, non avendo fatta una successiva indicazione non hanno diritto alla nomina;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, i candidati dott. Romero Carlo, Pagetto Giuseppe, Garnero Fausto, Colombo Stefano, Frappampina Vito, Gallo Domenico, risultati idonei e classificati rispettivamente al 71°, 72°, 73°, 74°, 76°, 78° posto della graduatoria, acquistano il diritto all'assegnazione di una condotta;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 giugno 1947, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) De Alessi Domenico, condotta comunale di Montà d'Alba;
2) Vottero Giovanni, condotta comunale di Revello;
3) Gillo Giuseppe, condotta comunale di Cardè;
4) Sappa Spartaco, condotta comunale di Centallo;
5) Aggero Maurizio, condotta consorziale di Moretta-Torre San Giorgio;
6) Natale Vincenzo, condotta comunale di Cuneo (oltre Gesso);
7) Cravero Ferdinando, condotta comunale di Bra (seconda zona);
8) Condò-Uslenghi Ugo, condotta consorziale di Sanfront-Rifreddo;
9) Magnano Pietro, condotta comunale di Mondovì (1ª);
10) Bovetti Mario, condotta comunale di Mondovì (3ª);
11) Bassignana Donato, condotta comunale di Beinette;
12) Grosso Luigi, condotta comunale di Carrù;
13) Taricco Giovanni, condotta comunale di Cuneo (oltre Stura);
14) Baravalle Carlo, condotta consorziale Castelletto Stura-Montanera;
15) Montermini Amanzio, condotta comunale di Busca (1ª);
16) Venditto Giuseppe, condotta comunale di Cherasco (2ª);
17) Mancini Luigi, condotta consorziale di Caraglio-Valgrana;
18) Molinari Mario, condotta consorziale di Neive-Trezzo Tinella;
19) Bodrato G. Battista, condotta comunale di Cherasco (1ª);
20) Maffei Francesco, condotta consorziale di Cervasca-Vignolo;
21) Mercando Alessandro, condotta comunale di Villafalletto;
22) Zuccotti Pier Vittorio, condotta comunale di Benevagienna (2ª);
23) De Giorgis Giovanni, condotta comunale di Barge (2ª);
24) Barelli Eugenio, condotta comunale di Margarita;
25) Scopnich Guido, condotta consorziale di Cortemilia-Pezzolo-Valle Uzzone;
26) Curlo Marco, condotta comunale di Peveragno;
27) Roberi Giovanni, condotta comunale di Ormea;
28) Fantini Edoardo, condotta comunale di Verzuolo (frazione Villanovetta);
29) Polcari Adelmo, condotta comunale di Narzole;
30) Ponza Maurizio, condotta comunale di Lagnasco;
31) Bosio Eugenio, condotta comunale di Envie;
32) Torreri Tancredi, condotta comunale di Corneliano d'Alba;
33) Parigi Cesare, condotta consorziale di Diano d'Alba-Montelupo Albese;
34) Gallo Luigi, condotta comunale di Cherasco (3ª);
35) Casale Giuseppe, condotta consorziale di Paesana-Santa Margherita;
36) Vezzosi Felice, condotta comunale di Trinità;
37) Gnavi Adolfo, condotta comunale di Bagnolo Piemonte (zona sud);
38) Re Alessandro, condotta comunale di Manta;
39) Busca Alfonso, condotta consorziale di Cortemilia-Perletto-Bergolo-Torre Bormida;
40) Torcello Basilio, condotta comunale di Saliceto;
41) Carrara Domenico, condotta comunale di Magliano Alpi;
42) Astegiano Antonio, condotta comunale di Paesana;
43) Tiboldo Alfredo, condotta consorziale di Bagnasco-Battifollo-Priola-Massimino;
44) Brignolo Mario, condotta comunale di Barbaresco;
45) Dadone Mario, condotta consorziale di Novello-Monchiero-Barolo;
46) Mantelli Guido, condotta consorziale di Lesegno-Castellino Tanaro;
47) Gasco Pietro, condotta comunale di Roccadebaldi;
48) Ricci Leo, condotta comunale di Limone Piemonte;
49) Scapini Alberto, condotta consorziale di Bossolasco-Somano;
50) Bassano Giovanni, condotta comunale di Villanova Solaro;
51) Pollani Vincenzo, condotta comunale di Vottignasco;
52) Comina Ezio, condotta comunale di Vernante;
53) Geracioti Nicola, condotta comunale di Chiusa Pesio (San Bartolomeo);
54) Bori Lazzaro, condotta comunale di Murello;
55) Cerutti Gaspare, condotta comunale di Caramagna Piemonte;
56) Roveda Luigi, condotta comunale di Piozzo;
57) Prever Paolo, condotta consorziale di Serralunga d'Alba-Sinio-Roddino;
58) Carena Giovanni, condotta comunale di Sommariva Perno;
59) Casalino Salvatore, condotta consorziale di Stroppo-Elva-Macra;
60) Fulcheri Luigi, condotta comunale di Guarene;
61) Aimo Giovanni, condotta comunale di Sale Langhe;
62) Francioni Vincenzo, condotta comunale di Castellinaldo;
63) Grasso Lucilio, condotta comunale di Vezza d'Alba;
64) Ferrua Matteo, condotta consorziale di Baldissero d'Alba-Montaldo;
65) Romero Carlo, condotta consorziale di Castino-Bosia-Borgomale;
66) Pagetto Giuseppe, condotta consorziale di Pagno-Castellar-Brondello;
67) Garnero Fausto, condotta comunale di Torre Mondovì;
68) Colombo Stefano, condotta comunale di Ceresole d'Alba;
69) Frappampina Vito, condotta comunale di Pamparato;
70) Gallo Domenico, condotta consorziale di Marmora-Canosio;

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 12 settembre 1949

Il prefetto: GLORIA

(3922)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 luglio 1947 nella Provincia, bandito con decreto n. 16014;

Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari condotti, in servizio presso i Comuni e le Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Lanza Giuseppe	punti	125,50	su 150
2. Falconio Filippo	»	122,45	»
3. Mascione Nicola	»	119,45	»
4. Persiani Adelchi	»	118,575	»
5. Radoccia Italo	»	115,325	»
6. Totaro Antonio	»	111,40	»
7. Falasca Francesco	»	110,70	»
8. Pomilio Giuseppe	»	110,237	»
9. Pierantoni Vincenzo	»	105,375	»
10. Palmerio Raffaele	»	103,625	»
11. Franceschelli Giuseppe	»	103 —	»
12. Civitarese Mario	»	102,75	»
13. Cocco Paride	»	101,75	»
14. Lalli Francesco	»	101,75	»
15. Rossi Mario	»	99,875	»
16. Colangelo Quirino	»	94,25	»

17. Teramo Filomeno	punti	93,35	su 150
18. Palmerio Antonio	»	91,95	»
19. Pinti Michele	»	90,50	»
20. Conti Felice	»	89,35	»
21. D'Ercole Edoardo	»	88,42	»
22. De Luca Giovanni	»	88,01	»
23. Fimiani Enrico	»	85 —	»
24. Talone Antonio	»	84,475	»
25. De Cristofaro Giuseppe	»	81,73	»
26. Caldora Angiolino	»	81,600	»
27. Palmerio Giuseppe		80,950	»
28. Marchetti Sulpizio		80,20	»
29. Di Luzio Guido		80 —	»
30. Palombo Cesare		79,78	»
31. Rigillo Enrico		79,75	»
32. Di Paolo Libero	»	79,50	»
33. Moschetta Emidio	»	79,18	»
34. Segatore Alberto	»	78,225	»
35. Marchese Donato Nicola	»	77,55	»
36. Mastrocola Guido	»	77,13	»
37. Ricci Alfonso	»	77 —	»
38. Santi Carlo	»	76,575	»
39. Martino Luigi	»	76,375	»
40. D'Amelio Giuseppe	»	75,87	»
41. Porfilio Italo	»	75,25	»
42. Scopinaro Luigi	»	75 —	»
43. Golato Domenico	»	74,50	»
44. Agnifili Pietro	»	74,05	»
45. Buonocore Fortunato	»	74 —	»
46. Valentini Giuseppe	»	74 —	»
47. Di Rienzo Carlo	»	72,50	»
48. D'Alessandro Nicola	»	71,90	»
49. Fincato Amos	»	71,375	»
50. Corona Antonio	»	71 —	»
51. Di Virigiliis Alfredo	»	70,73	»
52. Bello Giuseppe	»	70,50	»
53. De Simone Renato	»	70,50	»
54. Del Re Sergio	»	70,075	»
55. De Francesco Antonio	»	70,025	»
56. Salvatore Luciano	»	70 —	»
57. Sirolli Francesco	»	70 —	»
58. Mastrocola Giovanni	»	68,25	»
59. Taddeo Massimino	»	68 —	»
60. Tilli Federico	»	68 —	»
61. Tosti Filippo	»	67,50	»
62. Trombetti Vincenzo	»	67,225	»
63. Mariotti Rocco Vittorio	»	66,15	»
64. Di Girolamo Domenico	»	66 —	»
65. D'Amelio Romolo	»	65 —	»
66. De Vita Elinoro	»	65 —	»
67. Pardi Giuseppe	»	63,025	»
68. Bellisario Nicola	»	63 —	»
69. Grognale Giulio	»	62 —	»
70. Di Michele Sebastiano	»	62 —	»
71. Di Mauro Aldo	»	61 —	»
72. Geraci Salvatore	»	60 —	»
73. Di Carlo Antonio	»	59,68	»
74. De Mia Domenico	»	55,75	»
75. De Mattia Ennio	»	54,50	»
76. Mancini Filippo	»	54,25	»
77. Codagnone Alfonso		53,525	»
78. Bistoni Azio	»	53,50	»
79. Barone Camillo	»	52,50	»

Chieti, addì 1° settembre 1949

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, approvata con decreto di pari numero e data;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale con il quale i candidati hanno chiesto di concorrere per le varie sedi;

Decreta:

Ai vincitori del concorso ai posti vacanti di medico condotto della Provincia sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Lanza Giuseppe: Vasto, 1ª condotta;
2. Falconio Filippo: Chieti;
3. Mascione Nicola: Bucchianico;
4. Persiani Adelchi. Vasto, 2ª condotta;
5. Radoccia Italo: Sant'Eusanio del Sangro;
6. Totaro Antonio: San Vito Chietino;
7. Falasca Francesco: Palena;
8. Pomilio Giuseppe: Archi;
9. Pierantoni Vincenzo: Casoli;
10. Palmerio Raffaele: Arielli;
11. Franceschelli Giuseppe: Celenza sul Trigno;
12. Civitarese Mario: Crecchio;
13. Cocco Paride: Casalincontrada;
14. Lalli Francesco (senza sede);
15. Rossi Mario: Altino;
16. Colangelo Quirino (senza sede);
17. Teramo Filomeno: Poggiofiorito;
18. Palmerio Antonio: Perano;
19. Pinti Michele: Palmoli;
20. Conti Felice: Carunchio;
21. D'Ercole Edoardo: Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro;
22. De Luca Giovanni (senza sede);
23. Fimiani Enrico: Canosa Sannita;
24. Talone Antonio: Fraine;
25. De Cristofaro Giuseppe: Guilmi;
26. Caldora Angiolino: Frisa;
27. Palmerio Giuseppe: Rapino;
28. Marchetti Sulpizi: Civitaluparella;
29. Di Luzio Guido: Ari;
30. Palombo Cesare: Liscia;
31. Rigillo Enrico (senza sede);
32. Di Paolo Libero (senza sede);
33. Moschetta Emidio: Rosello;
34. Segatore Alberto (senza sede).
35. Marchese Donato Nicola (senza sede);
36. Mastrocola Guido: Montenerodomo;
37. Ricci Alfonso (senza sede);
38. Santi Carlo: Quadri;
39. Martino Luigi (senza sede);
40. D'Amelio Giuseppe: Colledimacine;
41. Porfilio Italo: Monteferrante;
42. Scopinaro Luigi (senza sede);
43. Golato Domenico: Pizzoferrato;
44. Agnifili Pietro: Gamberale.

I concorrenti Lalli Francesco, Colangelo Quirino, De Luca Giovanni, Rigillo Enrico, Di Paolo Libero, Segatore Alberto, Marchese Donato, Ricci Alfonso, Martino Luigi e Scopinaro Luigi per i quali è stata posta l'indicazione — senza sede — non sono riusciti vincitori di condotta, perchè le sedi rispettivamente richieste sono state assegnate ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

Chieti, addì 1° settembre 1949

Il Prefetto

(3854)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.